

(N. 1229)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1980

#### Istituzione dell'Ispettorato per il controllo sulle assicurazioni (ISCOA)

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il disegno di legge che si propone tende a dare soluzione al problema della riforma della vigilanza sull'esercizio dell'attività assicurativa, problema che ormai occorre affrontare e risolvere senza indugi ulteriori se si vuole risanare e recuperare all'efficienza ed alla produttività un importante settore della nostra economia. Trattasi di riforma che viene ritenuta urgente da tutte le forze politiche — alcune delle quali hanno già presentato o comunque preannunciato la presentazione di disegni di legge in materia — e che non incontra opposizione neanche fra gli operatori del settore.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che sull'argomento la Commissione industria della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1978, in sede di approvazione del disegno di legge recante la nuova disciplina per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni (legge 10 giugno 1978, n. 295), aveva approvato un ordine del giorno — accettato dal Governo — con il quale si impegnava quest'ultimo « a predisporre,

sentite le forze politiche e sociali, entro tre mesi dall'approvazione del presente disegno di legge, provvedimenti che si propongano di organizzare in maniera nuova, così da garantire rigore, efficienza e trasparenza al sistema, il meccanismo del controllo e della vigilanza al fine di renderlo corrispondente alle urgenze che derivano dalla situazione del mercato, nonchè dalle attese della pubblica opinione ».

2. — La concordia di opinioni esistente sulla necessità della riforma — anche se, naturalmente, non sulle modalità di attuazione della stessa — consente di non approfondire eccessivamente il profilo dell'importanza che la funzione di controllo ha per l'ordinato funzionamento del mercato assicurativo.

Sembra comunque opportuno ricordare che l'industria assicurativa è caratterizzata dall'inversione del ciclo produttivo, in quanto i ricavi precedono i costi: l'impresa di assicurazione incassa subito i premi e sopporta soltanto successivamente l'onere dei sinistri.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dalla accennata circostanza discendono diverse ed importanti conseguenze, fra le quali vale la pena di sottolineare le seguenti:

la determinazione dei premi puri, destinati a coprire il costo dei futuri sinistri, deve essere effettuata sulla base di calcoli rigorosi;

i caricamenti da aggiungere ai premi puri devono coprire i costi effettivamente sopportati dall'impresa per l'acquisizione e la gestione dei contratti e per la liquidazione dei relativi sinistri;

le tariffe (premi puri più caricamenti) come sopra calcolate devono essere effettivamente applicate in sede di assunzione dei rischi nei diversi rami assicurativi;

i premi incassati in ciascun esercizio devono essere in buona parte accantonati ed adeguatamente investiti per essere disponibili nel momento in cui occorrerà far fronte all'onere dei sinistri;

la liquidazione ed il pagamento dei sinistri deve avvenire nei termini strettamente necessari e senza che da parte dell'impresa si pongano in essere procedure dilatorie o si assumano comportamenti defatigatori.

L'inversione del ciclo produttivo può inoltre comportare il manifestarsi di una insana concorrenza fra le imprese del settore, vale a dire l'assunzione dei rischi a tassi di premio palesemente insufficienti a coprire l'onere dei futuri sinistri, e ciò proprio perchè a fronte dell'introito immediato l'impresa di assicurazione rilascia soltanto una promessa di pagare il futuro sinistro.

Perchè l'assicuratore sia in grado di adempiere al momento del verificarsi del sinistro alla promessa fatta in sede di stipulazione del contratto di assicurazione occorre che esista e funzioni un efficace controllo che investa in profondità tutta la gestione assicurativa nei suoi aspetti tecnici, finanziari e patrimoniali e che detto controllo sia esercitato con assoluta continuità, dal momento in cui l'impresa, ottenuta l'autorizzazione, inizia ad operare a quello in cui l'impresa stessa cessa la sua attività.

È soltanto un tale controllo che può percepire i primi segnali di una cattiva gestio-

ne, segnali che quasi sempre non sono rilevabili senza che alla profonda conoscenza teorica dei complessi meccanismi e delle sofisticate procedure della gestione assicurativa si accompagni una conoscenza altrettanto profonda e « dal di dentro » di ogni singola impresa operante sul mercato.

Si tratta di primi segnali che hanno un'importanza fondamentale, perchè soltanto un intervento in questo stadio può forse evitare all'impresa e soprattutto ai suoi assicurati ed ai terzi danneggiati l'insorgere di un vero e proprio stato di insolvenza con tutte le negative conseguenze e ripercussioni che lo stesso comporta anche e soprattutto per i lavoratori dipendenti dell'impresa.

Lo stato di crisi di un'impresa di assicurazione, proprio a causa dell'inversione del ciclo produttivo, tarda ad apparire nitidamente all'esterno e quando ciò si verifica è quasi sempre impossibile pensare ad una qualsiasi opera di risanamento e l'unico provvedimento adottabile risulta essere quello della liquidazione coatta amministrativa.

3. — Neppure sulla situazione di crisi di inoperatività in cui da anni ormai si dibatte l'organo al quale è affidato nel nostro Paese il controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa è forse il caso di soffermarsi molto, essendo anche questo un dato obiettivo, sul quale si registra una unanimità di opinioni.

Si ricorda soltanto che attualmente il controllo sulle 217 imprese di assicurazione operanti in Italia è demandato all'apposita Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, istituita con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, in connessione con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile auto. A quel tempo le imprese di assicurazione in esercizio erano 172 e la citata legge aveva previsto (*cf.* tabella B allegata alla stessa) un apposito ruolo tecnico ispettivo con un organico di 30 posti (20 nella carriera direttiva e 10 in quella di concetto).

La legge 10 giugno 1978, n. 295, ha ampliato (portandolo da 30 a 78) l'organico del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni, ma non ha affron-

tato nessuno degli altri problemi che attengono alla struttura ed al funzionamento dell'organo di controllo e che, anche a livello di personale, non concernono soltanto il numero dei posti in organico.

La ricordata situazione di crisi è, fra l'altro, dimostrata anche dal numero delle imprese di assicurazione che in questi ultimi anni hanno dovuto essere poste in liquidazione coatta (11) e, soprattutto, dalla circostanza che il provvedimento di liquidazione coatta è stato quasi sempre adottato a seguito di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, cioè, a distanza di diversi anni da quei primi segnali di crisi ai quali si è sopra fatto cenno, segnali che, evidentemente, non sono stati in alcun modo percepiti.

L'accennata situazione di deficienza funzionale dell'organo di controllo non consente un ordinato e sano sviluppo del nostro mercato assicurativo e provoca gravose conseguenze per gli assicurati, per i terzi danneggiati e per le stesse imprese di assicurazione.

Detta situazione, inoltre, influenza fortemente anche il procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio delle assicurazioni, in quanto si cerca di supplire con il rigore della norma e con l'imposizione di pesanti obblighi formali alle accennate carenze dell'attività di controllo.

Non si può, infine, non tener conto che, con l'avvenuta realizzazione della libertà di stabilimento e con l'ormai prossima concreta attuazione della libertà di prestazione del servizio assicurativo, il procedimento di integrazione dei mercati assicurativi dei nove Paesi della CEE subirà un forte impulso e l'autorità di controllo sarà chiamata ad affrontare compiti ancora più impegnativi.

Occorre pertanto por mano con sollecitudine alla riforma dell'organo di controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa.

4. — Da quanto sopra emerge che il controllo pubblico sull'esercizio dell'attività assicurativa è un elemento imprescindibile ai fini del corretto ed ordinato svolgimento della particolare industria e che lo stesso ha

quale fine primario la protezione degli assicurati e dei terzi danneggiati e, indirettamente, anche dei lavoratori occupati dalle imprese del settore.

Per realizzare le predette finalità il controllo deve esplicarsi sia sul piano finanziario e patrimoniale, per accertare la solvibilità dell'impresa, sia sul piano tecnico e giuridico, per verificare le condizioni di polizza, le tariffe e l'osservanza di leggi e regolamenti. Si tratta, quindi, di un controllo che deve essere effettuato non solo e non tanto sugli atti e documenti formati e presentati dalle imprese, quanto e soprattutto attraverso verifiche ispettive presso gli uffici delle stesse.

Esulano, invece, dal controllo strettamente inteso le finalità di orientare e dirigere il mercato assicurativo, trattandosi di finalità aventi prevalentemente carattere politico.

Per garantire la realizzazione di un efficiente controllo tecnico-finanziario sulle imprese esercenti l'attività assicurativa occorrono innanzitutto strutture elettrocontabili necessarie alla raccolta ed alla elaborazione dei dati concernenti le tariffe dei premi e di quelli risultanti dai bilanci.

Non è ipotizzabile, infatti, un controllo penetrante che venga effettuato con i sistemi tradizionali, data la complessità delle gestioni assicurative e la dimensione della maggior parte delle imprese che operano nel settore.

Accanto alle strutture occorre poi un personale particolarmente qualificato sul piano professionale, con una approfondita conoscenza dei diversi e complessi aspetti delle gestioni assicurative. Deve trattarsi, evidentemente, di personale fornito di competenza e capacità quanto meno non inferiori a quelle del personale alle dipendenze delle imprese di assicurazione.

Anche sulla necessità che l'organo di controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa sia munito di strutture adeguate e di personale altamente qualificato e specializzato sul piano professionale vi è una pressochè totale concordia di opinioni, per cui si può affrontare il vero problema — sul quale sussistono differenze di vedute — che è quello

di come garantire all'organo di controllo dette strutture e detto personale.

La risposta, quanto meno per quel che concerne le strutture, è certamente nel senso che occorre la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a consentire l'acquisto, a prezzi di mercato evidentemente, delle macchine ed attrezzature necessarie.

Ma la risposta non può che essere la stessa anche per il personale, che si potrà avere soltanto inserendosi nel mercato del lavoro ed offrendo condizioni almeno pari a quelle che alle persone munite delle capacità professionali sopra indicate possono offrire le imprese di assicurazione.

Se ciò non sarà possibile, se, vale a dire, non sarà consentito offrire l'accennato trattamento retributivo, ci si troverà fatalmente, nella generalità dei casi, ai quali evidentemente occorre qui aver riguardo, in presenza di personale meno qualificato e meno capace.

Nel caso non esiste — è bene subito precisarlo — alcun problema per quel che concerne la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi di cui sopra. Come è noto, infatti, le imprese di assicurazione sono tenute in forza della vigente legislazione a pagare annualmente un contributo di vigilanza, che consente ampiamente la copertura delle spese sopra indicate, contributo che, invece, oggi viene in pratica incamerato dallo Stato e destinato ad altre finalità.

Se non esistono ostacoli sul piano finanziario, esiste però un altro ostacolo, non meno importante, sul piano dei principi che sovrintendono al nostro ordinamento amministrativo. Non sembra possibile, in sostanza, lasciare il personale addetto al controllo sull'attività assicurativa nell'ambito della pubblica amministrazione e garantirgli, nel contempo, un trattamento diverso e migliore di quello previsto per tutti gli altri dipendenti dello Stato di pari grado.

Un diverso e migliore trattamento non potrebbe, infatti, trovare alcuna valida giustificazione e, ove attuato, avrebbe effetti e ripercussioni dirompenti in tutto il settore del pubblico impiego.

Non si può, in sostanza, nel momento in cui da più parti si reclama una riforma globale della pubblica amministrazione, creare situazioni di privilegio che sarebbe comunque difficile giustificare sul piano generale.

Per poter garantire uno *status* ed un trattamento particolari al personale addetto alla vigilanza ed al controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa appare pertanto assolutamente necessario creare un autonomo organismo pubblico, il che consentirà anche di soddisfare esigenze di razionale organizzazione e di agilità di funzionamento, che, come detto, appaiono anch'esse indispensabili.

Non si ignora, naturalmente, che la creazione di un apposito organismo suscita perplessità in talune forze politiche e ciò obbliga a chiedersi se veramente l'attribuzione delle funzioni di controllo ad un ente autonomo, ma posto pur sempre sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non costituisca una profonda ed inaccettabile deroga al nostro ordinamento giuridico ed al nostro assetto amministrativo.

A nostro avviso, la risposta a tale quesito non può che essere negativa sol che si consideri che in nessun settore della nostra economia — salvo quello del credito — la funzione di controllo si presenta con i caratteri con cui si presenta nel settore assicurativo e, vedi caso, per detto settore il controllo è stato affidato non al Ministero del tesoro, bensì ad un autonomo organismo: la Banca d'Italia.

Come sopra si è avuto occasione di mettere in evidenza, il controllo:

è funzione connaturale all'attività assicurativa;

deve essere esercitato in modo continuativo dal momento in cui l'impresa è autorizzata all'esercizio della particolare attività a quello in cui cessa da tale esercizio;

deve investire la gestione aziendale in modo continuativo, in tutti i suoi complessi aspetti tecnici, finanziari e patrimoniali.

Sono tutti elementi che fanno assumere al controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa caratteristiche peculiari che richie-

dono, anzi impongono — se, al di là delle parole, se ne vuole veramente un concreto ed efficace svolgimento — una autonomia di soluzioni anche sul piano organizzativo.

In altri settori economici — fatto sempre salvo quello del credito — la funzione di controllo, pur esistendo, non presenta tutte le accennate caratteristiche, avendo sempre obiettivi più limitati ed una conseguente meno ampia portata.

6. — In definitiva, se, come si è cercato di dimostrare, il problema del controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa può essere risolto soltanto dotando l'organo a ciò preposto di attrezzature qualitativamente e quantitativamente adeguate alla delicata funzione, occorre creare, sotto la tutela del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una nuova struttura — avente un adeguato grado di autonomia operativa e funzionale — che sia in grado di provvedere efficacemente a tutti gli atti inerenti al controllo tecnico-finanziario delle imprese ed a tutte le ispezioni e verifiche, ferma restando l'ordinaria competenza dell'organo amministrativo costituito dalla Direzione generale delle assicurazioni alla adozione degli atti e dei provvedimenti, ordinari e straordinari, autorizzativi e sanzionatori, nei confronti delle imprese.

Nella accennata direzione si muove il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione e che qui di seguito brevemente si illustra.

L'articolo 1 prevede la istituzione di un nuovo organismo, l'ISCOA — Ispettorato per il controllo sulle assicurazioni, che, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assume le funzioni di controllo sulla attività delle imprese di assicurazione attualmente demandate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo dello stesso Ministero.

Le funzioni attribuite all'ISCOA sono indicate in dettaglio dall'articolo 2. Fra queste merita di essere segnalata quella concernente la gestione del conto consortile istituito dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Come noto, detto conto consortile fu istituito allo scopo di provvedere alla rilevazione ed elaborazione statistica dei dati necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe r. c. auto. La gestione del conto consortile fu affidata dalla citata legge n. 990 all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in quanto alla stessa non avrebbe potuto provvedere direttamente la pubblica amministrazione per motivi (necessità di strutture adeguate e di personale altamente qualificato) non dissimili da quelli che rendono necessaria la creazione di un apposito organismo per l'esercizio del controllo sull'attività assicurativa.

È evidente che i predetti motivi non sussistono in alcun modo nei confronti del nuovo organismo, l'ISCOA, e che quindi non esiste alcuna ragione per lasciare la gestione del conto all'INA. Anzi, la tenuta del conto consortile consentirà all'ISCOA un più efficace espletamento delle proprie funzioni.

La struttura dell'ISCOA è delineata dall'articolo 5 ed è articolata su di un direttore generale, un Consiglio di amministrazione, un Comitato di direzione ed un Collegio dei revisori.

Al direttore generale è riconosciuto il delicato ed importante ruolo di guida del nuovo organismo. Di qui la necessità (articolo 6) di un particolare rigore nella scelta della persona che deve essere chiamata a ricoprire la carica e nella nomina dello stesso con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per garantire al massimo grado l'indipendenza del direttore generale è prevista, da un lato, una durata dell'incarico per un periodo di tempo non breve (otto anni) e, dall'altro, l'esclusione di una sua conferma.

Al Consiglio di amministrazione, costituito (articolo 7) da otto membri, oltre al direttore generale che lo presiede, sono attribuiti (articolo 11) compiti essenzialmente amministrativi e poteri in merito alla organizzazione dell'ISCOA.

Per sovrintendere e coordinare l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ISCOA è previsto, invece, un apposito organo, il Comitato di direzione, composto (articolo 8) dal direttore generale, che lo presiede, e dai tre vice direttori generali dell'ISCOA. Le attribuzioni del Comitato di direzione sono analiticamente indicate dall'articolo 12: si tratta dei compiti e dei conseguenti provvedimenti più delicati ed importanti che l'ISCOA è chiamato a svolgere e ad adottare, e la loro deliberazione da parte di un organo collegiale altamente qualificato tende a garantire ponderazione ed equilibrio.

Il Collegio dei revisori (articolo 9) sovrintende al controllo sulle spese dell'ISCOA.

L'ISCOA è articolato (articolo 13) su tre servizi (ispettivo; elaborazione dati e gestione del conto consortile; amministrazione, affari generali e personale), a ciascuno dei quali è preposto un vice direttore generale, e su due uffici: quello di segreteria e quello studi, alle dirette dipendenze del direttore generale.

Il ruolo organico del personale dell'ISCOA è disciplinato dall'articolo 16. Complessivamente è previsto un organico di 107 posti, dei quali trentadue a livello di dirigente.

Il numero dei posti in organico potrà essere variato dal Consiglio di amministrazione in relazione al variare del numero delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa.

L'inquadramento del personale ed il relativo trattamento economico sono disciplinati dall'articolo 17, il quale prevede l'applicabilità del trattamento economico e normativo previsto per il personale dipendente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. L'ISCOA potrà in tal modo offrire retribuzioni concorrenziali con quelle offerte dalle imprese di assicurazioni e, quindi, è da ritenere che ai concorsi per accedere alle car-

riere del nuovo organismo si presentino persone munite della preparazione professionale desiderata. Al riguardo è da sottolineare che il limite di età per la partecipazione al concorso a posti di dirigente è stato fissato in quarantacinque anni e che il concorso è per titoli, oltre che per esami.

Come detto, al finanziamento del nuovo organismo si provvede con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico n. 449 del 1959. La misura massima di detto contributo è elevata dall'articolo 23, dall'attuale 1 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun servizio, al 2 per mille.

La prima formazione dell'organico del personale è disciplinata dall'articolo 20, il quale prevede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, la nomina del direttore generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione provvederà poi, su proposta del direttore generale, alla nomina dei vice direttori generali ed a bandire i concorsi per l'accesso alle carriere dell'ISCOA. A detti concorsi avrà diritto di partecipare il personale attualmente in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Naturalmente il nuovo organismo non potrà iniziare il suo funzionamento immediatamente, anche se i tempi tecnici necessari alla sua organizzazione non dovrebbero essere lunghi. In questo periodo transitorio continuerà ad assolvere ai compiti di controllo la predetta Direzione generale delle assicurazioni per il tramite del ruolo tecnico ispettivo, che, quindi, sarà soppresso (articolo 25) alla data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione dell'ISCOA)*

È costituito l'ISCOA — Ispettorato per il controllo sulle assicurazioni.

L'ISCOA è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 2.

*(Funzioni)*

L'ISCOA provvede nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private, la riassicurazione, le operazioni di capitalizzazione e le attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa:

- a) al controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;
- b) all'esame ed alla verifica dei bilanci;
- c) al controllo sull'osservanza di leggi e di regolamenti in vigore.

Compete inoltre all'ISCOA:

- 1) gestire il conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;
- 2) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe per le quali è prevista l'approvazione da parte dell'autorità amministrativa;
- 3) esprimere parere sul programma di attività presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione, nonché sul piano di risanamento e su quello di finan-

ziamento previsti dall'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

4) pubblicare annualmente i dati significativi sull'attività assicurativa, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo.

### Art. 3.

#### *(Poteri dell'ISCOA)*

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISCOA:

a) può chiedere agli enti ed alle imprese di cui all'articolo 2 la comunicazione di dati, elementi e notizie e può disporre ispezioni ed ogni altra indagine ritenuta opportuna, esercitando le funzioni ed avvalendosi di tutti i poteri già attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) può convocare i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale degli enti e delle imprese di cui all'articolo 2;

c) può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta delle imprese di cui all'articolo 2 e l'adozione delle sanzioni e degli altri provvedimenti previsti da leggi e regolamenti;

d) ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni.

I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISCOA nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### Art. 4.

#### *(Obblighi di comunicazione all'ISCOA)*

Le imprese e gli enti di cui all'articolo 2 devono inviare all'ISCOA, oltre che alla Direzione generale delle assicurazioni priva-

te e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il bilancio e tutti gli altri documenti che sono tenuti a redigere.

Art. 5.

*(Organi)*

Sono organi dell'ISCOA:

- a) il direttore generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato di direzione;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

*(Direttore generale)*

Il direttore generale è scelto tra persone di specifica e comprovata competenza e di indiscussa moralità ed indipendenza ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il direttore dura in carica otto anni e non può essere confermato. Esso può essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al direttore generale è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

*(Consiglio di amministrazione)*

Il Consiglio di amministrazione è costituito da otto membri, oltre al direttore generale, che lo presiede. I membri sono no-

minati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi devono appartenere alle seguenti categorie:

- a) dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale;
- b) professori universitari di ruolo;
- c) magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato;
- d) attuari iscritti all'albo professionale.

Ai membri del Consiglio di amministrazione compete una indennità nella misura stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive del Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano con funzioni consultive i vice direttori generali dell'ISCOA.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il direttore generale lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono valide quando siano presenti la metà dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del direttore generale.

#### Art. 8.

##### *(Comitato di direzione)*

Il Comitato di direzione è composto dal direttore generale e dai tre vice direttori generali.

Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del direttore generale.

## Art. 9.

*(Collegio dei revisori)*

Le funzioni di revisori sono esercitate da un Collegio, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli stessi Ministri ed il presidente della Corte dei conti indicano rispettivamente i sindaci supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del Collegio.

Con il decreto di nomina si stabilisce il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

La durata in carica del Collegio è stabilita in cinque anni.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno gli obblighi di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

## Art. 10.

*(Attribuzioni del direttore generale)*

Il direttore generale rappresenta l'ISCOA nei confronti dei terzi e sovrintende al suo funzionamento.

Spetta in particolare al direttore generale di:

a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di direzione ed attuare le relative delibere;

b) sovrintendere alla gestione del personale;

c) predisporre una relazione annuale sull'attività compiuta dall'ISCOA, relazione che deve essere allegata al bilancio consuntivo.

Al direttore generale è attribuito ogni potere che nella presente legge non è espressamente riservato agli altri organi dell'ISCOA.

## Art. 11.

*(Attribuzioni  
del Consiglio di amministrazione)*

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

a) approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

b) approvare entro il 30 settembre di ciascun anno il preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;

c) deliberare tutte le spese il cui importo sia superiore all'1 per cento del bilancio annuo;

d) deliberare in conformità all'articolo 16 il ruolo organico del personale e le relative variazioni;

e) deliberare le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ISCOA, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese;

f) deliberare l'assunzione del personale dell'ISCOA e, su proposta del direttore generale, la progressione in carriera del personale medesimo;

g) indire i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie che formeranno oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonchè il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito utili e la loro valutazione.

Le delibere nelle materie di cui alle lettere d) ed e) sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 12.

*(Attribuzioni del Comitato di direzione)*

Spetta al Comitato di direzione di:

a) esprimere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato parere sulle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*b)* fornire i dati necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe soggette ad approvazione;

*c)* approvare le rilevazioni statistiche e gli studi effettuati dall'ISCOA;

*d)* deliberare sugli accertamenti ispettivi da compiere presso singole imprese, affidando gli stessi ad almeno due ispettori;

*e)* esaminare le relazioni redatte dagli ispettori al termine di ciascuna ispezione eseguita;

*f)* proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di provvedimenti a carico delle imprese, ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa;

*g)* deliberare sulla convocazione delle persone indicate alla lettera *b)* dell'articolo 3 ai fini dell'assunzione di notizie e di chiarimenti sulla gestione delle società o su singoli rilevanti fatti aziendali;

*h)* emanare le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;

*i)* deliberare sulle richieste di dati, elementi e notizie da rivolgere alla generalità degli enti ed imprese di cui all'articolo 2 ed approvare appositi modelli per la raccolta periodica e la elaborazione dei dati relativi alla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale degli enti e delle imprese medesime;

*l)* segnalare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi relativi all'esercizio dell'attività assicurativa;

*m)* proporre al Consiglio di amministrazione eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli ispettori, nonchè la risoluzione del rapporto di lavoro degli stessi;

*n)* esaminare le relazioni delle società di certificazione nelle quali sono esposti i motivi per i quali la certificazione non è stata rilasciata. Le società di certificazione devono inviare all'ISCOA copia delle predette relazioni e copia delle relazioni di certificazione dei bilanci delle imprese ed enti di cui all'articolo 2.

## Art. 13.

*(Servizi ed uffici)*

I servizi dell'ISCOA sono:

- 1) servizio ispettivo;
- 2) servizio elaborazione dati e gestione del conto consortile;
- 3) servizio amministrazione, affari generali e personale.

Sono inoltre istituiti l'ufficio di segreteria e l'ufficio studi.

Le attribuzioni dei singoli servizi ed uffici, nonchè le modalità di funzionamento degli stessi sono deliberate dal Comitato di direzione.

## Art. 14.

*(Vice direttori generali)*

A ciascuno dei servizi è preposto un vice direttore generale, scelto fra il personale dell'ISCOA e nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

I vice direttori generali possono essere rimossi dal loro incarico con le stesse modalità indicate al primo comma.

## Art. 15.

*(Ufficio di segreteria ed ufficio studi)*

Il direttore generale designa quale capo, rispettivamente, dell'ufficio di segreteria e dell'ufficio studi due dirigenti scelti fra il personale dell'ISCOA.

## Art. 16.

*(Ruolo organico)*

Il ruolo organico del personale è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

L'organico del servizio ispettivo è fissato in 70 posti, dei quali 30 sono ricoperti da personale con funzioni ispettive ed al quale è attribuito il grado di dirigente.

L'organico del servizio elaborazione dati e gestione del conto consortile è fissato in 25 posti, dei quali almeno uno e non più di due sono ricoperti da personale con grado di dirigente.

L'organico del servizio amministrazione, affari generali e personale è fissato in 12 posti, dei quali uno è ricoperto da personale con grado di dirigente.

Il personale di ciascun servizio non avente grado di dirigente è ripartito nelle varie categorie e gradi previste dal contratto collettivo indicato all'articolo 17.

Il Consiglio di amministrazione può variare la distribuzione del personale fra i singoli servizi in relazione alle concrete necessità di lavoro derivanti dall'espletamento dei compiti affidati a ciascuno degli stessi.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di ampliare il ruolo organico come sopra determinato in relazione all'aumento del numero delle imprese ed enti di cui all'articolo 2 autorizzate all'esercizio in epoca successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

##### *(Inquadramento del personale e trattamento economico)*

Ai dirigenti dell'ISCOA, ivi compresi i vice direttori generali, si applica il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ai vice direttori generali compete il trattamento previsto per il grado di vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e per gli altri dirigenti in sede di prima nomina quello previsto per il grado iniziale dei dirigenti dello stesso Istituto.

Al restante personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale non dirigente dipendente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ISCOA è incompatibile qualsiasi impie-

go privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio od industria.

Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti dell'ISCOA sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 18.

*(Assunzione del personale)*

L'assunzione del personale dirigente dell'ISCOA è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il limite massimo d'età per la partecipazione al concorso è fissato in quarantacinque anni.

Tra i titoli per l'assunzione dovrà essere in ogni caso compreso e valutato quello consistente nell'aver prestato servizio in qualità di dirigente presso uno degli enti ed imprese di cui all'articolo 2.

L'assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante concorso per esami.

Le commissioni di esame sono nominate dal Consiglio di amministrazione dell'ISCOA e sono presiedute dal vice direttore generale preposto al servizio amministrazione, affari generali e personale.

Art. 19.

*(Finanziamento)*

Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione deve essere trasmesso dal direttore generale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Qualora l'importo delle spese preventivate sia pari od inferiore al cinquanta per cento dell'importo che risulterebbe dalla determinazione del contributo di vigilanza applicando l'aliquota massima prevista dall'articolo 67 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, come modificato dalla presente legge, relativo all'esercizio precedente a quello in cui è approvato il bilancio preventivo, il Ministro del tesoro provvede ad erogare le somme stesse in tre rate quadrimestrali anticipate.

Nel caso che l'importo delle spese previste dal bilancio preventivo superi l'importo indicato al comma precedente, le maggiori somme possono essere concesse all'ISCOA con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 20.

*(Prima formazione dell'organico  
del personale)*

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovà procedersi alla nomina del direttore generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, alla nomina, su proposta del direttore generale, dei vice direttori generali.

Lo stesso Consiglio di amministrazione provvede, entro i trenta giorni successivi a quello in cui è stato deliberato il ruolo organico del personale, ad indire i concorsi per l'assunzione del personale stesso, con esclusione di quello del servizio elaborazione dati e gestione del conto consortile.

Ai concorsi per posti di dirigente ha diritto di partecipare il personale con qualifica di dirigente o di ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione) del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè il personale con qualifica di dirigente del ruolo amministrativo della stessa Direzione generale.

Art. 21.

*(Gestione del conto consortile)*

Il trasferimento dall'Istituto nazionale assicurazioni all'ISCOA della gestione del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, avverrà in forza di convenzione

da stipularsi con il predetto Istituto non appena l'ISCOA si sarà dotato delle strutture necessarie e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La convenzione prevederà il diritto del personale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetto alla gestione del conto consortile di passare, dietro domanda, nel ruolo dell'ISCOA, conservando l'inquadramento ed il grado in atto al momento della approvazione della convenzione.

#### Art. 22.

##### *(Prima organizzazione dell'ISCOA)*

Il Consiglio di amministrazione, entro i novanta giorni successivi alla sua costituzione, approva il preventivo delle spese da sostenersi per l'organizzazione dell'ISCOA, quali quelle necessarie per i locali, le attrezzature e gli arredi dei medesimi e le macchine del centro elaborazione dati.

Il preventivo di spesa di cui al primo comma è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro del tesoro eroga all'ISCOA la somma necessaria per far fronte alle spese indicate nel preventivo approvato.

Fino a quando l'ISCOA non si sarà dotato di una propria sede, l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve fornire allo stesso i locali necessari per l'ufficio del direttore generale e dei vice direttori generali e per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 23.

##### *(Contributo di vigilanza)*

La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevato al 2 per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.

## Art. 24.

*(Copertura finanziaria)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio di previsione dello Stato, con propri decreti, le necessarie variazioni in attuazione della presente legge

## Art. 25.

*(Norma transitoria)*

Il ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è soppresso alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ISCOA.

Gli appartenenti al ruolo tecnico-ispettivo di cui al comma precedente transitano nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.